

SETTORE

AGEVOLAZIONI

**L'ESONERO CONTRIBUTIVO
PER GLI AUTONOMI ISCRITTI ALLE CASSE E I
CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO**

RIFERIMENTI

- Art. 1, commi 20 e 21, Legge n. 178/2020
- Art. 3, DL n. 41/2021
- Art. 47-bis, DL n. 73/2021
- DM 17.5.2021
- Nota Ministero Lavoro 29.7.2021, n. 0006921
- Informativa SEAC 2.8.2021, n. 235

IN SINTESI

Nell'ambito della Finanziaria 2021 è stato istituito un fondo per l'esonero (parziale) dal versamento dei contributi 2021 a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle Casse previdenziali di categoria.

A tal fine il soggetto interessato deve presentare un'apposita domanda entro il 31.10.2021.

Recentemente il Ministero del Lavoro ha fornito una serie di interessanti chiarimenti in merito alla predetta agevolazione.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e favorire la ripresa dell'attività esercitata, l'art. 1, commi 20 e 21, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) ha istituito un **fondo** che consente l'**esonero parziale** dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai:

- soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
 - professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);
- con un **reddito 2019 non superiore a € 50.000** che hanno subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33%** rispetto a quello del 2019.



Sono **esclusi** dall'esonero i premi INAIL.

Le modalità per la concessione dell'esonero sono state individuate dal Ministero del Lavoro / MEF con il Decreto 17.5.2021 (Informativa SEAC [2.8.2021, n. 235](#)).

Recentemente il Ministero del Lavoro, nell'ambito della Nota 29.7.2021, n. 0006921, ha fornito una serie di interessanti chiarimenti in merito a tale esonero con riferimento ai professionisti iscritti alle Casse previdenziali private.

SOGGETTI INTERESSATI

Come sopra accennato, ai sensi dell'art. 1 del citato Decreto, l'esonero parziale dei **contributi previdenziali 2021, nel limite massimo individuale di € 3.000**, è riconosciuto ai professionisti iscritti agli **Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza** di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

L'esonero va richiesto ad **un solo** Ente previdenziale, per **una sola** forma di previdenza obbligatoria.

Il beneficio in esame **non spetta** qualora per il periodo di esonero il soggetto interessato **risulti titolare**:

- **di un rapporto di lavoro subordinato**, ad esclusione dei contratti di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità di cui all'art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015;
- **di pensione diretta**, diversa dall'assegno di invalidità di cui all'art. 1, Legge n. 222/84 o qualsiasi altro emolumento corrisposto ad integrazione del reddito a titolo di invalidità.

Il Ministero del Lavoro nella citata Nota 0006921 precisa ora che per i predetti soggetti l'esonero non è riconosciuto a prescindere:

- dalla natura del **datore di lavoro** (pubblico / privato);
- dalla **misura della pensione**.

CONDIZIONI RICHIESTE

Come noto al fine di usufruire dell'agevolazione in esame (fatta eccezione per medici / infermieri / altri professionisti e operatori, già collocati in quiescenza, a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo / co.co.co. per l'emergenza COVID-19) è richiesta la **sussistenza di entrambe le seguenti condizioni**:

- **riduzione del fatturato 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019;**
- **reddito 2019** derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla Gestione **non superiore a € 50.000**. Sul punto, ribadendo quanto stabilito dal citato DM 17.5.2021, il Ministero del Lavoro, conferma che:
 - rileva il reddito "complessivo" derivante dall'attività esercitata;
 - per i professionisti (anche in regime forfetario) iscritti alle **Casse previdenziali di categoria** il reddito è individuato in base al **principio di cassa**, come differenza tra i compensi percepiti ed i costi inerenti l'attività.

Con riferimento al requisito reddituale, il Ministero precisa che:

- tale disposizione è coerente con la finalità normativa di **ristorare le perdite di fatturato subite dai professionisti nel 2020 rispetto al 2019**, a causa dell'emergenza COVID-19;
- ai fini dell'agevolazione è necessario fare riferimento al **reddito professionale**.

SOGGETTI CON INIZIO / CESSAZIONE ATTIVITÀ

Come stabilito dal citato DM 17.5.2021, per i soggetti che hanno **iniziato l'attività nel 2020**, l'esonero spetta anche **in assenza dei predetti requisiti** (non è pertanto necessario verificare la riduzione del fatturato).

Ora il Ministero del Lavoro precisa che:

- l'esonero **spetta** anche per i soggetti **cancellati nel 2020, tenuti a versare i contributi di competenza 2021**;
- l'esonero **non spetta**:
 - ai soggetti **iscritti nel 2021**, in quanto per gli stessi non sussiste l'esigenza di ristorare le perdite subite nel 2020 rispetto al 2019;
 - ai soggetti **iscritti ante 2020, privi di reddito / fatturato 2019**, non essendo possibile individuare il calo di fatturato.

CONTRIBUTI CHE BENEFICIANO DELL'ESONERO

Come stabilito dal citato DM 17.5.2021 l'esonero interessa i **contributi previdenziali di competenza 2021, in scadenza entro il 31.12.2021, ad esclusione dei contributi integrativi** (rientrano nell'esonero anche le eccedenze).

Sul punto il Ministero del Lavoro nella Nota 0006921 in esame precisa che costituiscono "*contributi di competenza 2021*" i **contributi versati entro il 2021**:

- sia a titolo di **contribuzione minima** sul 2021;
- sia a titolo di **contribuzione a saldo**, parametrata al reddito 2020 dichiarato nel 2021.

In caso di rateizzazione di versamenti contributivi di competenza 2021, con rate in scadenza anche nel 2022, **sono agevolabili esclusivamente le rate versate nel 2021**.



Sono **esclusi** dall'agevolazione in esame i **contributi di maternità**.

CONTRIBUTI GIÀ VERSATI

Analogamente a quanto stabilito dal citato DM 17.5.2021 per le Gestioni INPS, anche gli Enti gestori delle Casse professionali private, "*nell'ambito della loro autonomia*", possono prevedere che gli eventuali **contributi** (esonerabili) **versati** possono essere richiesti **in compensazione / rimborso** qualora l'importo dell'agevolazione spettante sia eccedente rispetto alla contribuzione non ancora versata.

In merito si rammenta che con riguardo ai contributi INPS la domanda di compensazione / rimborso va presentata entro il 30.11.2021.

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Per beneficiare dell'esonero in esame è necessario essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

A tal fine il Ministero del Lavoro nella citata Nota 0006921 precisa che tale requisito deve essere **valutato secondo le disposizioni di ciascun Ente**.

Si rammenta che in base all'art. 47-bis, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", ai fini della concessione dell'esonero in esame, **la regolarità contributiva è verificata d'ufficio** dagli Enti concedenti **a decorrere dall'1.11.2021**. In tal caso la regolarità è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31.10.2021.

LIMITE MASSIMO DI ESONERO CONTRIBUTIVO

L'esonero parziale dei **contributi previdenziali 2021 è riconosciuto nel limite massimo individuale di € 3.000 annui**. Come precisato dal Ministero del Lavoro nella citata Nota n. 0006921, la quota di esonero **prescinde dall'aliquota contributiva applicata**.

Inoltre, posto che il **limite massimo di spesa per gli Enti è pari complessivamente a € 1.000 milioni**, il Ministero del Lavoro conferma che:

- l'ammontare dell'esonero contributivo destinato ai lavoratori autonomi iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) **è riconosciuto dalla singola Cassa previdenziale** sulla base della quantificazione effettuata dal medesimo Ministero;
- in caso di **superamento di tale soglia**, l'agevolazione viene **ridotta in misura proporzionale** in base al **numero dei beneficiari**.

Pertanto, come evidenziato dal Ministero del Lavoro, l'**ammontare** del rimborso dipenderà **dal numero degli aventi diritto**.



L'**ordine cronologico** di presentazione delle domande **non rileva** ai fini del riconoscimento del beneficio.

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELL'ESONERO

Il beneficio in esame **è riconosciuto previa presentazione, entro il 31.10.2021, di un'apposita domanda**, alla competente Cassa previdenziale, che ne verifica la regolarità.

Di seguito si riportano le indicazioni fornite dalle varie Casse di categoria.

Cassa	Indicazioni
ENPALC Ente Nazionale Consulenti del Lavoro	Le domande di esonero vanno presentate telematicamente dal 15.9 al 31.10.2021, in occasione della comunicazione del volume di affari e del reddito professionale 2020.
CNPADC Cassa Nazionale Dottori Commercialisti	Le domande di esonero vanno presentate telematicamente utilizzando esclusivamente il servizio online DEC attivo nell'area riservata del sito Internet della Cassa.
INARCASSA Cassa Nazionale Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti	Le domande di esonero vanno presentate tramite il sito Internet " <i>Inarcassa On Line</i> ", accedendo al menù " <i>domande e certificati</i> " alla voce Domande (riquadro " <i>Aiuti economici</i> ").
CF Cassa forense	Le domande di esonero vanno presentate telematicamente a decorrere dal 5.8.2021, accedendo all'area riservata del sito Internet della Cassa.
CIPAG Cassa geometri	Le domande di esonero vanno presentate telematicamente tramite l'apposito servizio " <i>Esonero contributivo</i> " presente nell'area riservata del sito Internet della Cassa.
EPPI Ente previdenza periti industriali	Le domande di esonero vanno presentate telematicamente dal 15.9 al 31.10.2021, attraverso l'area riservata EppiLife.
ENPAM Ente Nazionale Medici e Odontoiatri	Le domande di esonero vanno presentate telematicamente, attraverso l'area riservata del sito Internet della Cassa. A seguito dei chiarimenti forniti con il DM 27.7.2021 e la Nota n. 0006921, il modulo di domanda è stato modificato. Coloro che lo hanno presentato prima del 4.8 devono ripresentarlo.

RIPRODUZIONE VIETATA